



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 84 DEL 29/05/2025

**OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA N°62/2025, DEL 30 APRILE 2025, FINO AL
13 GIUGNO 2025.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA la richiesta via mail del 29/05/2025, da parte della Signora Martini Salvini per conto della Ditta Salvini Paolo e Fabrizio, per emissione di proroga dell'ordinanza n°62/2025 fino al 13 giugno 2025;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 01/2025 e le successive proroghe con le quali si prorogava fino al 31 maggio 2025 la regolamentazione della circolazione veicolare nel centro di Marina di Campo per poter permettere i lavori della rete fognaria in Piazza Torino;

RITENUTA la necessità di disciplinare la circolazione veicolare nelle zone interessate dai lavori, al fine di salvaguardare la sicurezza dei veicoli e dei pedoni;

PRESO ATTO del parere positivo espresso dall'Amministrazione Comunale;

VISTO l'art. 7 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 11 del 10/09/2024 e il n° 2 del 10/01/2025, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco la Responsabilità dell'Area di Vigilanza.

DISPONE

LA PROROGA DELL' ORDINANZA N. 62/2025 DEL 30 APRILE 2025 FINO AL 13 GIUGNO 2025.

La ditta che si occuperà dei lavori di cui sopra dovrà garantire il posizionamento della idonea ed esaustiva segnaletica, preventivamente affissa alla data di entrata in vigore della presente, presegnalare e delimitare adeguatamente le aree interessate dai lavori, nonché adottare tutte le altre cautele richieste, previste dal Codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di garantire la sicurezza delle persone e della circolazione, sia di giorno che di notte.

In ogni caso, dovrà essere garantito l'immediato sgombrò dell'area laddove ciò si rendesse necessario per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Ad ultimazione dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea utilizzata e ripristinati i segnali permanenti eventualmente coperti, con cui la detta segnaletica temporanea utilizzata fosse in contrasto, infine, dovranno essere ripristinate le normali condizioni relative alla circolazione stradale.

In caso di violazioni delle dette prescrizioni troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 21 del Nuovo codice della Strada. Per i trasgressori ai divieti imposti con la presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del nuovo Codice della strada.

- Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

- A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Vigilanza. La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)